



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

ORDINANZA DEL SINDACO N° 29 DEL 09/06/2017

Oggett ***REGOLE DI GESTIONE DELLA POPOLAZIONE FELINA.***

IL SINDACO

Premesso che:

la Legge 14 Agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;

la Legge Regione Emilia Romagna 7 Aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” stabilisce indicazioni per la gestione dei gatti in stato di libertà richiedendo all’art. 29, comma 1, chiarimenti applicativi;

la Legge Regione Emilia Romagna 17 Febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” e successive modifiche ed integrazioni, definisce il significato dell’espressione “animale da compagnia” e stabilisce le responsabilità ed i doveri di chiunque accetti di occuparsene;

la DGR n. 1302/2013 che chiede ai Comuni di emanare apposito atto di regolamentazione delle presenze feline sul territorio;

VISTI

gli artt. 50 e 7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la legge 21.11.1981 n. 689;

il DPR 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

la Legge n. 189 del 20/07/2004 e le modifiche apportate all’art.727 del Codice Penale;

il Regolamento per la tutela e il controllo degli animali nel territorio comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/4/2013;

Considerato:

che l’Amministrazione Comunale garantisce la tutela del benessere ed il controllo demografico e sanitario dei gatti liberi di competenza pubblica;

che, al fine di stabilire quando i gatti liberi vaganti sono di competenza pubblica, è necessaria la individuazione e la responsabilizzazione dei proprietari, in particolare di coloro che lasciano i propri animali liberi di vagare o li detengono in modo non corretto;

che la gestione pubblica necessita della preziosa collaborazione del Volontariato, a partire dalle offerte alimentari nei punti autorizzati, evitando equivoci e conflitti tra volontari zoofili e vicinato;

è quindi necessario adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare le modalità di gestione dei punti di alimentazione, delle colonie feline e della convivenza con i gatti;

ORDINA

1. i gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto controllo/tutela del Comune di Carpaneto Piacentino che opera in collaborazione e sotto la vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili;
2. sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, deve contattare l'ufficio preposto del Comune di Carpaneto Piacentino per i previsti accordi;
3. i cittadini che intendono essere riconosciuti come "Referenti" di Colonie Feline o di Punti di alimentazione comunali, sono tenuti a prendere accordi con l'ufficio preposto del Comune di Carpaneto Piacentino e consegnare il censimento dei gatti liberi di propria competenza, precisando il numero dei soggetti ed i relativi dati identificativi; il censimento deve essere mantenuto aggiornato relativamente al numero di gatti presenti e alle loro condizioni di salute;
4. i censimenti e i punti di alimentazione diventano riferimento per Colonia Felina solo qualora si accertino da parte del Comune e dell' Azienda U.S.L., i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma attuativo per la limitazione delle nascite dei gatti liberi le segnalazioni ad esito non favorevole in quanto riscontrata non applicabilità della normativa istitutiva o fin tanto non consegua regolarizzazione/censimento riconosciuto;
5. è vietato, se non autorizzati dal Comune o dall'Azienda U.S.L.:
 - a) catturare gatti vaganti;
 - b) spostare i punti di alimentazione;
 - c) immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa;
 - d) immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Comuni, province o regioni italiane o estere;
6. per i gatti censiti nelle colonie deve essere disponibile, in base alle abitudini acquisite, un riparo e punto d'alimentazione con accesso dall'esterno da rifornire, in presenza dell'animale, almeno ogni 24 ore;
7. il proprietario di gatti a vita semi-libera, deve provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età fertile (circa a sei mesi) per escludere la nascita di cucciolate indesiderate, nonché dei maschi con alta aggressività con conspecifici e/o possibili causa di inconvenienti igienici da marcature territoriali in aree cementificate;
8. in occasione di sterilizzazione di gatti, qualora ne sia prevista la abituale vaganza sul territorio, è fatto obbligo di spuntatura auricolare o applicazione del microchip;
9. non c'è limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, tuttavia al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme d'igiene generale, condominiali e turistiche;
10. è vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni parassitosi interne ed esterne della specie;

11. chi si trovasse, per giustificati motivi, impossibilitato alla cura/gestione del proprio gatto e non disponesse di alternative valide, può farne rinuncia di proprietà con domanda al Comune. Non disponendo il Comune di una struttura di ricovero, non potrà avvenire il ritiro contestualmente alla domanda; il Comune si impegna a facilitare l'adozione/collocazione dell'animale oggetto di rinuncia.
12. in caso di cucciolata nata da gatta di proprietà, la rinuncia al Comune, con le procedure di cui al punto precedente potrà avvenire una sola volta per nucleo familiare coabitante, e comporta la sottoscrizione d'impegno da parte del proprietario, alla sterilizzazione della gatta madre;
13. l'Azienda U.S.L., tramite i Servizi Veterinari, provvede alla sterilizzazione dei gatti censiti operando presso le strutture a ciò preposte. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante spuntatura della pinna auricolare e applicazione del microchip;
14. chi rinvenisse nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati, deve astenersi da qualunque iniziativa e segnalarne tempestivamente il ritrovamento al Comune; la mancata segnalazione comporta che tali cuccioli verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con possibilità d'accesso da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo. Non disponendo il Comune di una struttura di ricovero, non potrà avvenire il ritiro degli animali; il Comune si impegna a facilitare l'adozione/collocazione degli stessi.
15. chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni all'animale. Qualora l'animale fosse invece gradito, va comunque segnalato al Comune. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti d'adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti;
16. la soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal Medico Veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità), all'esclusivo fine d'evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale. Può essere eseguita esclusivamente da un Medico veterinario, previa anestesia.

AVVERTE

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 25,00 ad euro 500,00) previste dal D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. n. 3 del 16/01/03 – art. 7-bis, fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l'obbligo del rispetto del presente Atto.

Per le infrazioni di cui all'art. 5, lettera d) del presente Atto, sarà applicata la sanzione pecuniaria pari ad euro 500,00.

RENDE NOTO

Inoltre che a norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg consecutivi e sul sito internet del Comune di Carpaneto Piacentino (www.comune.carpaneto.pc.it)

Di trasmettere la presente ordinanza:

- all'Azienda USL di Piacenza;
- al Comando di Polizia Municipale Unione Valnure Valchero.

IL SINDACO
Gianni Zanrei